

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4744

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata DE GIROLAMO

Norme di principio per la disciplina del servizio di refezione scolastica

Presentata il 20 novembre 2017

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il diritto di accedere a un servizio di refezione scolastica di qualità, indipendentemente dalla condizione economica della famiglia e dalla provenienza geografica degli utenti, deve essere garantito a tutti in egual misura. Purtroppo, ancora oggi, persistono numerose criticità circa l'offerta e l'accesso al suddetto servizio.

A parlare sono gli stessi dati riportati dal monitoraggio sul servizio di refezione scolastica dell'organizzazione *Save the Children*: il mancato accesso al servizio mensa è superiore al 50 per cento degli alunni in ben otto regioni italiane e più di un bambino su due, in queste regioni, non ha la possibilità di usufruire del servizio.

Nello specifico, la forbice tra nord e sud continua ad essere ampia, con cinque regioni del Meridione che registrano il numero più alto di alunni che non usufruiscono della refezione scolastica: Sicilia (80 per cento), Puglia (73 per cento), Molise (69

per cento), Campania (65 per cento) e Calabria (63 per cento).

Gli ultimi dati completi e disponibili risalgono all'anagrafe del 2011-2012 e riportano un'offerta del servizio di refezione scolastica insufficiente e differente da territorio a territorio. La mensa non è garantita in tutti i comuni in numero sufficiente e il 40 per cento circa delle istituzioni scolastiche è addirittura sprovvisto del servizio mensa.

L'origine del problema è da rinvenire prevalentemente nella natura giuridica del servizio *de quo* che, per espressa previsione normativa (decreto del Ministro dell'interno 31 dicembre 1983, attuativo dell'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131), rientra nella categoria dei servizi pubblici a domanda individuale.

Si tratta di servizi che i comuni non hanno l'obbligo di istituire e di organizzare

e il cui costo, finanziato da tariffe o contribuzioni ed entrate specificamente destinate, è individuato tenendo conto anche di tutte le spese per il personale comunque adibito anche ad orario parziale, compresi gli oneri riflessi, e per l'acquisto di beni e servizi, comprese le manutenzioni ordinarie (articolo 6 del citato decreto-legge n. 55 del 1983).

A legislazione vigente, quindi, se il comune decide di istituire il servizio, è obbligato a stabilire la quota di copertura tariffaria a carico dell'utenza. Nell'esercizio di tale potere-dovere e, in particolare, nella quantificazione del tasso di copertura tariffaria del costo di gestione del servizio, il comune gode di amplissima discrezionalità, che non trova nella legge alcuna limitazione in ordine alla misura massima imputabile agli utenti.

In linea astrattamente teorica, ove lo consentisse un'ipotetica capienza di bilancio, il comune potrebbe certamente decidere di finanziare per intero il servizio di refezione scolastica con risorse proprie, garantendone la fruizione gratuita da parte della popolazione scolastica cittadina. Allo stesso modo, però, sarebbe altrettanto legittimo se l'ente locale stabilisse di far gravare per intero il costo del servizio sull'utenza, soprattutto allorché ciò si rendesse necessario, in un'ottica solidaristica e secondo valutazioni di politica economico-sociale di esclusiva pertinenza dell'ente locale, per garantire l'accesso gratuito o agevolato di fasce deboli della popolazione ad altri servizi erogati dalla stessa amministrazione.

Visti i vincoli di bilancio che gravano sui comuni, la richiamata discrezionalità ha determinato, nel tempo, quasi ovunque, l'aumento vertiginoso della quota di copertura tariffaria a carico dell'utenza, rendendo di fatto inaccessibile il servizio alle classi più deboli.

A ciò si aggiunga che la mancata presenza della mensa scolastica incide profondamente su altri fattori di contesto più ampi, come l'organizzazione della vita familiare e l'accesso al mondo del lavoro dei genitori, soprattutto delle madri. Proprio su quest'ultimo punto è opportuno ricor-

dare, come peraltro dimostrato dal sondaggio dell'IPSOS del 2015, che la presenza della mensa e la sua accessibilità facilitano di gran lunga l'organizzazione familiare poiché la tutela delle pari opportunità passa proprio per la possibilità, per le donne, di disporre sul lavoro di servizi di *welfare* indispensabili per l'accudimento dei figli quali, appunto, la mensa scolastica.

La mancanza di servizi e di opportunità nell'accesso al mondo del lavoro incidono fortemente nella vita di genitori e di bambini, con ripercussioni importanti soprattutto per le famiglie meno abbienti: politiche più inclusive da parte delle amministrazioni, a partire dalle mense scolastiche, possono quindi garantire un miglioramento sostanziale in termini di contrasto della povertà minorile e della dispersione scolastica.

La presente proposta di legge nasce, pertanto, dalla necessità di realizzare una buona politica di ristorazione, coniugando le logiche economiche con quelle prioritarie della salute e del *welfare*.

Nello specifico, l'articolo 1 stabilisce che la ristorazione scolastica, in quanto prioritaria per il supporto al diritto allo studio, deve essere considerata servizio pubblico essenziale ai cui utenti sono garantiti l'accessibilità, la continuità, la non discriminazione e i migliori livelli di qualità e di sicurezza.

L'articolo 2 demanda alle regioni l'individuazione della base di calcolo della tariffa nonché delle categorie di utenti, in condizione di disagio economico o sociale o disabili, che hanno diritto alla gratuità del servizio oppure a tariffe agevolate. In tal modo si riesce ad avere uniformità di servizio almeno in ambito regionale.

È ovvio che alla compensazione relativa alle tariffe agevolate in favore dei gestori si provvederà con risorse pubbliche, in parte statali, in parte comunali. L'articolo 3 dispone che il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le associazioni rappresentative della filiera agroalimentare e l'Associazione nazionale dei comuni italiani, emani linee guida per la refezione scolastica, definendo requisiti e

criteri uniformi su tutto il territorio nazionale volti a favorire una corretta alimentazione, la riduzione degli sprechi alimentari e il rispetto per il cibo.

L'articolo 4 opera un rinvio alle disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, per

quanto concerne l'affidamento e lo svolgimento del servizio di refezione scolastica.

L'articolo 5, infine, modifica il numero 10) dell'articolo unico del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1983 per la parte in cui fa rientrare la mensa scolastica tra i servizi pubblici a domanda.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

*(Servizio di refezione scolastica).*

1. Il servizio di refezione scolastica, in quanto prioritario per il supporto al diritto allo studio, è considerato servizio pubblico essenziale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146.

2. I comuni hanno l'obbligo di istituire e di organizzare il servizio di refezione scolastica nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado, secondo le modalità stabilite con legge regionale.

3. Agli utenti del servizio di refezione scolastica sono assicurati l'accessibilità, la continuità, la non discriminazione e i migliori livelli di qualità e di sicurezza, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e*) e *m*), della Costituzione.

### ART. 2.

*(Tariffe).*

1. La regione individua i criteri sui quali basare il calcolo della tariffa e le specifiche categorie di utenti, in condizione di disagio economico o sociale o disabili, che hanno diritto alla gratuità del servizio di refezione scolastica ovvero a tariffe agevolate.

2. Alla compensazione relativa alle tariffe agevolate in favore dei gestori del servizio di refezione scolastica si provvede con risorse pubbliche, in parte statali, in parte comunali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro il 30 giugno di ciascun anno, stabilisce la quota percentuale da destinare al servizio di refezione scolastica e il capitolo di bilancio al quale imputare la relativa spesa. La restante quota è a carico dei comuni.

4. Le tariffe del servizio di refezione scolastica sono aggiornate al 1° settembre di ogni anno, tenendo conto dell'indice na-

zionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività calcolato dall'Istituto nazionale di statistica.

ART. 3.

*(Linee guida).*

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le principali associazioni rappresentative della filiera agroalimentare e l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono emanate le linee guida per la ristorazione scolastica, da aggiornare annualmente, al fine di definire i requisiti di qualità minimi necessari, il contributo nutrizionale degli alimenti e dei pasti, le indicazioni dietetiche atte a contrastare patologie quali sovrappeso, obesità, diabete, ipertensione, allergie e intolleranze alimentari, nonché i criteri minimi per il corretto svolgimento del servizio di refezione scolastica.

ART. 4.

*(Affidamento e svolgimento del servizio di refezione scolastica).*

1. L'affidamento e lo svolgimento del servizio di refezione scolastica sono effettuati in conformità alle disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

ART. 5.

*(Esclusione della ristorazione scolastica dai servizi pubblici a domanda individuale).*

1. Al numero 10) dell'articolo unico del decreto del Ministro dell'interno 31 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 17 gennaio 1984, le parole: « , comprese quelle ad uso scolastico » sono soppresse.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



\*17PDL0059770\*